



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI
DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA**

Approvato con delibera del commissario straordinario n. 26 del 27 dicembre 2022

Il Commissario Straordinario
Avv. Gianluca Sole

PREMESSA

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici (da ora in avanti anche "Codice" o "CCP"), ed in ogni caso nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti sia dalla normativa nazionale che comunitaria.

L'osservanza del principio di economicità potrà essere subordinata, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, comunque previsti, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'attività contrattuale dell'Associazione Teatro di Roma (da ora in avanti anche "Associazione"), ove non diversamente previsto, dovrà svolgersi nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, in applicazione del meccanismo previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E SOGLIE

Articolo 1

Disciplina applicabile

Le disposizioni di cui al presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative, regolamentari o di altra natura che abbiano carattere cogente.

Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali o per quanto di competenza – regionali che regolano la materia.

Il d.l. n. 76/2020, conv. con mod. con la legge n. 120/2020, reca una disciplina di carattere emergenziale in materia di contrattualistica pubblica vigente per le procedure di affidamento avviate sino al 30 giugno 2023, nei termini ivi specificati anche alla luce delle modifiche di legge successivamente intervenute (cfr. *in primis* il d.l. n. 77/2021, conv. con mod. dalla legge n. 108/2021); in caso di antinomia tra tale normativa e il presente Regolamento, quest'ultimo dev'essere disapplicato.

Articolo 2

Ambito di applicazione e principi generali

Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, come stabilite dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Al riguardo, mette conto evidenziare che dette soglie sono state da ultimo individuate ad opera del Regolamento UE 2021/1952 e sono in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Per il periodo temporale appena richiamato, il citato Regolamento UE 2021/1952 ha dunque ridefinito i relativi importi e, in particolare, per quel che più interessa in tal sede ha stabilito quali soglie UE:

- l'importo di 5.382.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- l'importo di 215.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.

In ogni caso, tali importi devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla conferente specifica normativa, ovvero a seguito di rideterminazione periodica da parte della Commissione Europea, che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Per gli affidamenti di valore superiore alle già menzionate soglie trova integrale applicazione la disciplina recata dal citato d.lgs. 50/2016.

Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e ss., del d.lgs. n. 50/2016 e deve tener conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi espressamente contemplati nella documentazione di gara, relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA).

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificialmente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36 d. lgs. n. 50/2016,

l'Associazione garantisce, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate

L'Associazione tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese (PMI), valorizzandone il potenziale.

Tutti gli atti delle procedure sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Codice).

L'Associazione può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, Codice dei contratti pubblici).

Il presente regolamento non si applica ai contratti:

- a) di scrittura teatrale;
- b) di ospitalità e di rappresentazione teatrale;
- c) di coproduzione di spettacoli ed eventi teatrali ed artistico-culturali;
- d) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di

- terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. Sul prezzo di acquisto o di vendita e sui canoni di locazione e relativi aggiornamenti si esprime con parere motivato, ma non vincolante, apposita Commissione di Congruità;
- e) concernenti i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, alle operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale, i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
 - f) concernenti rapporti di lavoro;
 - g) concernenti servizi di ricerca e sviluppo.

Art. 3

Programmazione dei lavori, forniture e servizi

La programmazione dei lavori, forniture e servizi rappresenta una fase preliminare all'affidamento, ai sensi dell'art. 21 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. del M.I.M.S. 16 gennaio 2018, n. 14, ove si prevede di approvare un programma triennale per l'esecuzione di lavori nonché un programma biennale di forniture e servizi. I programmi di cui al primo periodo, espressione del principio di buona amministrazione, devono essere aggiornati annualmente e possono essere modificati in corso d'anno per esigenze sopravvenute.

Devono essere inseriti in programmazione gli affidamenti di servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000€, nonché di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ai 100.000€.

In riferimento agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, i Responsabili di Settore dell'Associazione che li richiedono predispongono e trasmettono una bozza di richiesta di preventivo, da inviare al Direttore e al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione per la definizione della procedura di aggiudicazione e il relativo espletamento, nella quale devono: a) indicare il settore cui è riferito l'acquisto; b) definire l'oggetto dell'affidamento e dei relativi servizi connessi, se presenti (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.); c) indicare l'importo previsto per l'affidamento e per gli eventuali servizi connessi; d) fornire tutta la documentazione istruttoria della procedura e) fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore agli € 40.000, il Direttore predisponde lo schema di programma biennale e degli aggiornamenti annuali; a tal fine rileva i fabbisogni dell'Associazione chiedendo a Responsabili di Settore di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro da effettuare nel periodo indicato. Nello specifico, non appena definita la Stagione per l'anno successivo, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, ogni soggetto autorizzato ad avanzare richieste di acquisto di beni e servizi segnala al Direttore e all'Ufficio Amministrazione dell'Associazione, in base alle notizie ed esigenze note a quella data e con possibilità di successive variazioni e integrazioni, la tipologia e i quantitativi di beni e servizi che ritiene si renderanno necessari indicando il periodo in cui dovranno essere espletati sulla base della programmazione delle proprie attività.

Il programma biennale, di cui al primo comma del presente articolo, viene redatto dal Direttore e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione mediante delibera.

È possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili, entro i vincoli di bilancio.

Articolo 4

Aspetti organizzativi

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 CCP e delle regole di concorrenza, l'Associazione può acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

L'attività negoziale dell'Associazione si esplica attraverso la sottoscrizione di contratti ai quali si perviene per il tramite di procedure aperte, ristrette, negoziate o attraverso negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Per le richieste di beni e servizi formulate ai fini degli affidamenti diretti o delle procedure negoziate esperite ai sensi del successivo art. 7, e in particolare per quelle che riguardano affidamenti di importo pari e superiori a € 40.000, fermi gli oneri sanciti dall'articolo precedente in termini di programmazione, i Responsabili di settore predispongono una richiesta di acquisto (RDA), corredata da eventuali relazioni specifiche, capitolati e qualunque altra informazione utile e necessaria, indirizzata all'Ufficio Amministrazione ai fini della predisposizione degli atti necessari all'affidamento.

La RDA dovrà inoltre riportare la precisa indicazione del bene o servizio di cui si richiede l'acquisto, il quantitativo, la tipologia, i termini e la motivazione che giustifica l'acquisto stesso.

L'Ufficio Amministrazione, ricevuta la richiesta di acquisto, identifica la procedura da adottare e procede alla scelta del contraente, tenendo conto dell'importo massimo stimato della fornitura o del servizio, applicando il Codice e le norme del presente Regolamento.

I Responsabili di settore/soggetti richiedenti, in ogni caso, dovranno certificare l'avvenuta esecuzione della fornitura o del servizio in conformità alla richiesta di acquisto, nella loro qualità di destinatari della prestazione.

Articolo 5

Definizioni

Al fine di dare una corretta interpretazione del presente documento, i termini sotto riportati sono utilizzati con i seguenti significati:

Regolamento - il presente documento redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, CCP;

Operatore economico - imprenditore, fornitore, prestatore di servizi o un raggruppamento temporaneo o consorzio di essi, così come singolarmente definiti dall'art. 3, comma 2.3, lettera p) CCP;

Proceduta aperta - la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, come definito dall'art. 3, lettera sss) del CCP;

Procedura ristretta - la procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare, fornendo le informazioni appositamente richieste per la selezione qualitativa e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, a seguito della valutazione da parte di queste ultime delle informazioni fornite, come definito dall'art. 3, lettera tt) CCP;

Procedura negoziata - (con o senza previa pubblicazione di bando di gara) la procedura in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, come definito dall'art. 3, lettera uuu) CCP;

Affidamento diretto – affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione diretta di un operatore economico;

Albo dei fornitori – albo di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse tipologie di appalti, istituito dall'Associazione Teatro di Roma con le modalità di cui ai successivi artt. 11 e ss., al fine di individuare i soggetti a cui affidare i contratti di forniture, servizi e lavori, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento.

Articolo 6

Procedure di affidamento

Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo articolo.

La scelta della procedura più idonea è comunque stabilita dall'Associazione, la quale potrà bandire – a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento –, anche per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento.

Articolo 7

Limiti di importo e modalità di affidamento

In via transitoria, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sino al 30 giugno 2023, alle procedure di affidamento dei contratti pubblici troverà applicazione la **disciplina emergenziale** recata dall'art. 1 del citato d.l. n. 76/2020, conv. con mod. dalla legge n. 120/2020, nonché dalle ulteriori disposizioni normative successivamente intervenute al riguardo (cfr. *in primis* il d.l. n. 77/2021, conv. con mod. dalla legge n. 108/2021), nei termini e limiti ivi specificati. Una volta conclusosi il periodo di riferimento individuato dal legislatore per applicazione del detto regime emergenziale, tornerà ad applicarsi la **disciplina ordinaria** di cui al Codice.

In ragione di quanto sopra, ai fini degli affidamenti di cui al presente Regolamento si specifica quanto in appresso.

A) Regime emergenziale in vigore per le procedure di affidamento avviate fino al 30 giugno 2023¹ (salvo ulteriori proroghe e/o modifiche):

1. Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

Si procederà mediante procedura di **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.

a) del d.l. n. 76/2020 **per importi inferiori a 139.000 euro**. In tali casi, la stazione appaltante pone

¹ Per quanto attiene alle modalità di affidamento occorre sottolineare che, secondo l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, “*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*”.

in essere un affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Si procederà invece, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, mediante **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per importi pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 [attualmente pari a 215.000 euro]**. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

2. Per i lavori:

Si procederà mediante **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 **per importi inferiori a 150.000 euro**. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Si procederà invece, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, mediante **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro**, ovvero di almeno dieci operatori per **importi pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 [attualmente pari a 5.382.000]**. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

B) Regime ordinario

1. Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

Si procederà mediante **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per importi inferiori a 40.000 euro;

Si procederà mediante **procedura negoziata senza pubblicazione di bando** di gara ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 per importi pari o superiori a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria **[attualmente pari a 215.000 euro]**.

Gli operatori economici con cui stipulare in via diretta o da invitare alle procedure negoziate verranno individuati tramite l'Albo dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori o tra quelli iscritti al MEPA, ovvero sulla base di indagini di mercato.

2. Per i lavori:

Si procederà mediante **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per importi inferiori a 40.000 euro.

Si procederà mediante **procedura negoziata senza pubblicazione di bando** di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, mediante la consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

Si procederà mediante **procedura negoziata senza pubblicazione di bando** di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 per importi superiori a 150.000 euro e inferiore ad 350.000 euro, mediante la consultazione di dieci operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei.

Si procederà mediante **procedura negoziata senza pubblicazione di bando** di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del d.lgs. n. 50/2016 per importi pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

Infine, si procederà, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alle **procedure aperte** di cui all'articolo 60 per **importi pari o superiori a 1.000.000 euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 [attualmente pari a 5.382.000 euro]**.

Articolo 8

Responsabile del procedimento

Per ogni procedura di affidamento svolta secondo le disposizioni del presente Regolamento, l'Associazione individua un Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice e in possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 nonché, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'Esecuzione del Contratto in possesso di adeguate competenze, i quali svolgono i compiti previsti dal Codice e dalle relative norme di attuazione, rapportandosi con i responsabili competenti dell'Associazione, e provvedono ad assicurare il pieno rispetto delle procedure previste nel presente Regolamento.

Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato nei documenti della procedura. Salvo diversa indicazione, il Responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dell'Associazione o, a seguito di determinazione discrezionale di quest'ultimo, in ragione della specifica esigenza di acquisizione, tra i funzionari responsabili di area e/o di funzione in possesso dei requisiti necessari – quali il responsabile dell'area produzione (a cui farà riferimento anche l'area tecnica per gli allestimenti scenici) e programmazione, il responsabile delle attività culturali, il responsabile dell'area comunicazione e promozione, il responsabile della direzione di sala, il responsabile dell'area stampa,

il responsabile dell'Ufficio tecnico servizio di prevenzione e protezione, il responsabile dell'area amministrazione e acquisti – ovvero tra i dirigenti all'uopo preposti, secondo l'organizzazione e le competenze dei singoli uffici e nell'ambito degli obiettivi di budget fissati.

Per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi reperibili sul mercato ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi proposti in sede di offerta, anche attraverso il confronto con servizi e/o forniture analoghi già in precedenza acquisiti.

Articolo 9

Adempimenti nei confronti dell'ANAC

Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG).

Ogni gara per acquisizione di lavori, servizi e forniture viene identificata e tracciata attraverso il CIG, il quale, in base a quanto disposto dalla legge n. 136/2010, è necessario per tracciare i flussi finanziari e prevenire le infiltrazioni mafiose.

Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, e comunque per tutte le procedure negoziate, dovrà essere acquisito il CIG in modalità SIMOG con richiesta al fornitore di trasmettere il PASS-OE e si procederà alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.

Articolo 10

Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale e speciale

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti tutti i soggetti di cui all'articolo 45 CPP in possesso dei requisiti minimi di:

- a. idoneità professionale; in proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, l'attestazione circa la capacità di svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b. capacità economica e finanziaria; al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie; in alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

A prescindere dalla tipologia di procedura utilizzata per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui l'Associazione stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni concernenti i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del CCP.

Con riferimento a tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, ciascun operatore economico

selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 50/2016.

Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, l'Associazione, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo, trovando applicazione a tal fine l'art. 30 CCP.

È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 89 CCP.

Articolo 11

Subappalto e cessione del contratto

In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 CCP; tuttavia, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, l'Associazione si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto (ovvero una sua limitazione) motivandone espressamente e in maniera puntuale le ragioni.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), CCP.

Articolo 12

Garanzia a corredo dell'offerta

Ferma rimanendo fino al 30 giugno 2023 l'applicazione dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020² e delle disposizioni successivamente intervenute al riguardo, a decorrere dal 1° luglio 2023 tornerà ad applicarsi la disciplina ordinaria di cui al Codice, nei termini che seguono.

L'avviso di gara o la lettera di invito possono stabilire che le offerte siano corredate, fin dalla loro presentazione, da una garanzia - da prestarsi, salva diversa indicazione, nella misura e nelle forme indicate dal Codice o con modalità sostanzialmente equipollenti - la quale preveda espressamente almeno:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- c) il pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa.

La cauzione, qualora prevista, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alle gare ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari la garanzia è svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del contratto ad altro operatore economico.

L'Associazione stabilisce, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, il periodo di validità della garanzia, non inferiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte o maggiore, se necessario, in funzione della durata presumibile del procedimento.

² A mente dell'art. 1, comma 4², del d.l. n. 76/2020, "Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93".

L'avviso di gara e/o la lettera di invito possono prevedere anche l'obbligo dell'aggiudicatario di presentare una garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dal Codice, ovvero forme equipollenti.

Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.

Ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità ovvero alla particolare rilevanza per l'Associazione e previa indicazione nell'avviso di gara e/o nella lettera di invito, è, comunque, possibile derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo.

ALBO DEI FORNITORI

Articolo 13 *Albo dei fornitori*

L'Associazione Teatro di Roma gestisce un proprio Albo dei fornitori.

L'Albo è utilizzato di norma dall'Associazione per individuare gli operatori economici con cui procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure selettive, nel rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione.

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui l'operatore economico sia iscritto, restando salva, in ogni caso, la facoltà per l'Associazione di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Albo dei Fornitori, ma individuati mediante apposite indagini di mercato.

L'Albo dei fornitori contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti aziendali.

Art. 14 *Modalità d'iscrizione e revisione dell'Albo*

Tutti gli operatori economici interessati, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione alla sezione dedicata ai servizi, e alle forniture, per categoria merceologica/tipologica.

L'iscrizione è aperta e le modalità sono dettagliatamente descritte nel "Disciplinare Albo Fornitori dell'Associazione Teatro di Roma" disponibile al seguente link: <https://teatrodiroma.acquistitelematici.it/media/files/disciplinare%20albo%20fornitori.pdf>, cui si rinvia integralmente.

L'esclusione dall'Albo dei fornitori di un operatore economico potrà avvenire in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 CCP, nonché in tutte le altre ipotesi previste dall'art. 5 del richiamato Disciplinare Albo Fornitori dell'Associazione Teatro di Roma.

TITOLO III

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Articolo 15 *Affidamenti diretti*

Ferma la disciplina transitoria in vigore sino al mese di giugno del 2023 recata dall'art 1, comma 1, D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni successivamente intervenute al riguardo, gli affidamenti diretti sono consentiti nei limiti e con le modalità di cui all'art. 36, CCP, nel rispetto degli artt. 30, comma 1, 34 e 42 CCP, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

L'Associazione dovrà richiedere a ciascun operatore economico non iscritto all'Albo dei fornitori il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.

L'Associazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

Rimane in ogni caso ferma la facoltà per l'Associazione di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando di gara, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

È facoltà dell'Associazione richiedere agli appaltatori la presentazione di apposito deposito cauzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 CCP.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o modulo d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14, CCP.

Per gli affidamenti di valore compreso tra 1001,00 euro e 40.000,00 euro (ovvero 139.000 euro sino al 30 giugno 2023, in base a quanto disposto dal d.l. 76/2020 e ss.mm.ii.) dovrà essere effettuato un confronto tra più offerte, da acquisire mediante invio di una richiesta di preventivo ad almeno tre operatori economici, ovvero, in circostanze di somma urgenza (specificatamente e dovutamente motivata) che non consentono alcun indugio, tali affidamenti possono essere effettuati in forma diretta ad un operatore economico individuato dal Responsabile del procedimento.

In deroga a quanto sopra stabilito, per gli affidamenti di modico valore, pari o inferiori a 1.000,00 euro, il RUP può procedere ad affidare il servizio o la fornitura di beni tramite "trattativa diretta", così come previsto dal d.lgs. 50/2016, a mezzo della piattaforma MEPA o, comunque, altra piattaforma telematica degli acquisti usata dall'Ente.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, fa sì che l'invito e l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale, richiedendo un onere motivazionale più stringente.

Articolo 16 *Procedure Negoziato*

In caso di esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nei termini e limiti di legge di cui al precedente articolo 7, l'Associazione procederà in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati, almeno nel numero minimo previsto dalla citata disciplina emergenziale in ragione dell'importo del contratto, e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante; l'espletamento di tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dall'Associazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

L'Associazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine l'Associazione pubblica un avviso sul proprio sito web, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ovvero ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

In alternativa, l'Associazione può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'Albo appositamente costituito, secondo le modalità di seguito individuate.

L'Associazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

L'Associazione può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore ai minimi previsti dall'art. 36 CCP.

L'Associazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, CCP, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 2 dell'art. 36 CCP, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipulazione del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice medesimo, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 17 ***Termini di gara e documentazione***

Per i termini di gara si rimanda, in linea generale, alle disposizioni contenute nell'art. 79 CCP nonché alla disciplina emergenziale di cui al D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni successivamente intervenute al riguardo.

Nei casi di estrema urgenza tali termini potranno essere ridotti dal Responsabile in funzione dell'urgenza stessa, adeguatamente motivata.

La documentazione di gara indica in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni necessarie ai concorrenti per la formulazione dell'offerta.

Articolo 18 ***Requisiti di partecipazione***

In ragione della particolare attività dell'Associazione finalizzata alla produzione e messa in scena di spettacoli teatrali, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10 in merito ai soggetti ammessi alle procedure di gara e ai requisiti di ordine generale, l'Associazione potrà decidere di richiedere ai concorrenti il possesso di requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria specifici e propri della particolare attività richiesta.

Articolo 19 ***Criteri di aggiudicazione – operazioni di gara***

Fermo restando quanto disposto dalla disciplina emergenziale recata dall'art. 1, d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni successivamente intervenute al riguardo, in vigore sino al mese di giugno 2023, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, la migliore offerta viene selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 CCP, secondo le esigenze all'uopo predeterminate dall'Associazione ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

L'Associazione si riserva di nominare una commissione di gara composta da minimo tre membri, nel rispetto della disciplina vigente.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte.

In tal caso, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta verranno espletate da apposita commissione esaminatrice, nominata dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, composta da tre componenti aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative individuati tra i dipendenti dell'Associazione; nel caso di situazioni di particolare complessità la Commissione esaminatrice potrà essere composta da un numero massimo di cinque commissari.

In caso di accertata carenza nell'organico dell'Associazione di adeguate professionalità, i componenti della commissione potranno essere individuati anche al di fuori dell'Associazione, purché in possesso di comprovate competenze specifiche nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In ogni caso, i commissari devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione e non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, CCP.

L'Associazione pubblica tempestivamente, comunque prima del suo insediamento, la composizione della commissione giudicatrice sul proprio sito WEB nella sezione "amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice opera in piena autonomia ed è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, secondo i criteri motivazionali presenti negli atti di gara; l'Associazione assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte e può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono all'Associazione.

Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'ANAC e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti e, in generale, di qualsiasi soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti ed autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario.

Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'articolo 76 CCP.

L'Associazione, in caso d'urgenza e con adeguata motivazione, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

Art. 20

Pubblicità e comunicazioni

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento devono avvenire nel rispetto del principio della massima pubblicità, trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza tra gli operatori economici, temperati con l'efficienza dell'azione dell'Associazione e la tutela dell'interesse pubblico che essa persegue.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Associazione e ad esso è fatto rinvio sia nelle lettere di richiesta di preventivi, sia nell'atto di affidamento.

L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 21

Sponsorizzazioni

Per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a euro 40.000,00 l'Associazione procede mediante affidamento diretto previa consultazione da uno a tre operatori economici, tenuto conto dell'oggetto e del valore del contratto.

Per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria l'Associazione procede mediante pubblicazione, per almeno trenta giorni sul proprio sito web istituzionale di un avviso che renda nota la ricerca dello sponsor nei limiti di cui all'art. 19 del d.lgs. 50/2016³.

³ Il citato articolo 19 CCP, rubricato "Contratti di sponsorizzazione", prevede infatti che "L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori,

TITOLO IV SPESE IN CONTANTI

Articolo 22 *Spese a mezzo cassa economale*

La gestione della Cassa Economale è conferita al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione in qualità di Economo.

Nella gestione del Fondo economale l'Economo, oltre alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro ai sensi della normativa vigente, è altresì responsabile delle discordanze tra il fondo medesimo e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo, nonché delle somme e dei valori ricevuti.

La costituzione del Fondo economale è effettuata all'inizio di ciascun esercizio sociale.

La chiusura del Fondo è fissata per il 15 dicembre di ogni anno, con conseguente versamento al bilancio delle somme non spese e le eventuali spese effettuate dopo tale data andranno a gravare sul fondo economale dell'anno successivo.

L'Economo esegue pagamenti per contanti attraverso la cassa economale, nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo relativamente alle seguenti spese, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

- minute spese di consumo, d'ufficio e di utensileria;
- spese per acquisto di beni e servizi per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, con espressa indicazione del numero inventariale del bene sottoposto a manutenzione;
- spese postali;
- spese per l'acquisto di carte e valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- spese accessorie, manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi;
- spese contrattuali, di registrazione e visure catastali, altre imposte, tasse, canoni e diritti erariali;
- inserzione su quotidiani e periodici di avvisi di gara ed altre pubblicazioni richieste dalla legge, nonché altri avvisi agli utenti di servizi ed al pubblico in genere;
- spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
- canoni di abbonamenti radiofonici e televisivi;
- spese urgenti aventi quale beneficiario lo Stato o altri Enti Pubblici in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
- tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta;
- spese minute per eventi, cerimonie, mostre, convegni, manifestazioni istituzionali e per il funzionamento degli organi istituzionali;
- spese per materiale hardware minore (non rientrante nella categoria dei beni durevoli);
- spese di modico valore legate agli allestimenti degli spettacoli.

Per le spese programmabili, si ricorre ad acquisti tramite il mercato elettronico, evitando il pagamento mediante il Fondo economale.

È vietato effettuare registrazioni contabili cumulative di acquisti presso più fornitori.

All'atto della richiesta di rimborso deve essere presentato il modulo di autorizzazione alla spesa, preventivamente sottoscritto, recante le dichiarazioni circa la non programmabilità e l'urgenza

prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”.

della spesa sostenuta nonché l'impossibilità di regolazione della stessa mediante bonifico; al modulo è allegato il documento attestante la spesa sostenuta (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura). Il richiedente sottoscrive, poi, per ricevuta l'avvenuto rimborso.

La documentazione per il rimborso deve essere presentata all'Amministrazione entro 30 giorni dal sostenimento della spesa e comunque non oltre la data di chiusura annuale del fondo economale, a pena di decadenza.

Durante l'esercizio finanziario il Fondo economale è reintegrabile dal Direttore, qualora necessario, per un importo non superiore a € 5.000,00 solo in caso di motivata necessità, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Al personale assegnatario delle somme di volta in volta erogate ed al suo preposto per il tramite del fondo economale è tassativamente vietato fare delle suddette somme un uso diverso da quello per il quale le stesse sono state prelevate.

Per importi di ammontare superiore ad euro 200,00 il responsabile del fondo economale provvede ad effettuare i relativi movimenti a mezzo di assegno bancario, bonifico bancario, carta di credito o carta prepagata, qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una sollecita reperibilità della risorsa.

La rendicontazione deve essere documentata mediante regolari fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.

La gestione del Fondo economale è soggetta a verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti al termine di ogni esercizio; l'Economo ha pertanto l'obbligo di tenere sempre aggiornato il registro di cassa economale, integrato dalle pertinenti documentazioni.

Per le spese effettuate mediante il fondo economale, è consentito l'utilizzo di contanti nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 23 ***Regole operative***

Le spese disciplinate nel presente regolamento devono essere gestite dal responsabile del fondo economale nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Le spese sono autorizzate dal Direttore. I singoli atti di spesa devono rispettare i limiti stabiliti dal presente regolamento.

È fatto divieto di suddividere artificiosamente gli importi di spesa al fine di eludere l'applicazione della disciplina contenuta nel presente titolo.

Nessun pagamento può essere eseguito con il fondo a disposizione senza adeguata documentazione.

TITOLO V

CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 24

Controllo dei lavori, forniture e servizi

Le fatture relative a lavori, forniture e servizi, per importi inferiori a € 40.000,00, dovranno essere trasmesse al Responsabile del Settore interessato, il quale controllerà - sotto la sua personale responsabilità - la regolarità delle fatture e note di spesa in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e i servizi siano stati regolarmente eseguiti, e attesterà la regolare esecuzione e darà il nulla osta alla liquidazione mediante firma delle fatture.

Per importi superiori dovrà provvedersi al collaudo o alla attestazione di regolare esecuzione.

Il pagamento relativo agli acquisti sottosoglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto per legge, anche fiscale (art. 4 del D.Lgs. 124/2019), a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nei relativi accordi contrattuali.

Articolo 25

Liquidazione fatture

Le fatture relative a lavori, forniture e servizi munite del visto di regolarità, e corredate della relativa documentazione sono liquidate dall'Ufficio Amministrazione.

I pagamenti sono disposti, salvo diverso termine inserito nella lettera di invito od altro accordo tra le parti, entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo o dalla verifica della prestazione o della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, con riferimento a fine mese.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l'Associazione tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 del suddetto decreto legislativo.

Articolo 27

Foro competente e accesso agli atti

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente Regolamento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

In ogni caso il Foro competente, se non diversamente pattuito dalle parti, è quello di Roma.

Per l'accesso agli atti trovano applicazione la legge n. 241/1990, l'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il d.lgs. 33/2010.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente *Regolamento* entra in vigore a partire dal 4 gennaio 2023.